



Comune di San Giovanni Ilarione

Provincia di Verona

Piazza Aldo Moro, 5

37035 San Giovanni Ilarione (VR)

Tel. 045/6550444

E-mail: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it

Pec: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it

DECRETO n. 7 del 08-08-2024

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e del Responsabile per la Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016)

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di agosto

SINDACO

Premesso che con Legge n. 116/2009 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

Richiamata la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che l'art. 1, comma 7, della predetta Legge n. 190/2012 prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione (*"L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione."*), figura strategica volta a contrastare la corruzione, fenomeno dannoso per la credibilità del settore pubblico, con un guadagno, nel tempo, in termini di miglior utilizzo delle risorse pubbliche e di maggiore eticità nella gestione delle attività dell'ente;

Accertato, in coerenza con le disposizioni dettate dalla predetta normativa, che il Responsabile della prevenzione della corruzione debba:

- elaborare la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del Responsabile, vengono distintamente indicati dall'art. 1, comma 9, della L. n.190/2012;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);

- proporre modifiche al piano, in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, provvedere alla pubblicazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta nel sito web istituzionale dell'amministrazione, nonché alla trasmissione della stessa all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Dato atto che l'art. 1, comma 12, della predetta norma stabilisce inoltre che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della P.A., salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 9, lett. f), della Legge n. 190/2012 prevede che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge", il che presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione ed il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'art. 97 del TUEL, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.";

Richiamato altresì l'art. 147 bis, comma 2, del T.U.E.L. come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012, che attribuisce al Segretario comunale funzioni di organo di controllo interno di regolarità amministrativa;

Dato atto che la Legge n. 190/2012 prescrive, come già sopra riportato, che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

Rilevato che l'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;

Considerato che la C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), con deliberazione n. 15 del 13/03/2013, ha espresso l'avviso che il titolare di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative come sopra individuate, di dover attribuire le funzioni di "Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità", nonché di "Responsabile per la trasparenza", previsto dall'art.43 del D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che la segreteria del Comune di San Giovanni Ilarione risulta vacante dal 16.01.2015 e che con vari provvedimenti della Prefettura di Venezia – Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Veneto, sono stati autorizzati incarichi di reggenza, anche a scavalco, presso la sede di segreteria del Comune di San Giovanni Ilarione

Richiamato l'art.16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge n.162/2019, convertito dalla legge n.8/2020: 9. *Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco. 10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.*

Richiamati:

- l'art. 3-quater della L. 6 agosto 2021, n. 113 il quale ha convertito, con modificazioni, il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (pubblicata nel supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie

Generale n. 188 del 7 agosto 2021), modificando l'art. 16-ter, comma 9, primo periodo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, aumentando la possibile durata dell'incarico del vicesegretario, da dodici mesi a complessivi ventiquattro mesi;

- il D.M. Interno del 29.04.2022 in applicazione dell'art. 12-bis c. 1 lett b), c), d) del D.L. 27.01.2022 n. 4 con modifiche della L. 28.03.2022 n. 25 e i segretari comunali di fascia C possono essere nominati in sedi singole o convenzionate della fascia immediatamente superiore fino ad un massimo di 5.000 abitanti in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.

- l'art. 14-sexies della L. 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. "Aiuti quater"), il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale già contenute nell'articolo 16 ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilendo che "i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza".

- l'art. 3 comma 6-quater del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", che ha modificato all'art. 16-ter, comma 9, primo periodo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sostituendo la parola "ventiquattro" con la parola "trentasei" mesi;

- Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14-sexies, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano **fino al 31 dicembre 2024**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6/2024 del 08.08.2024, mediante la quale questo Organo ha provveduto:

- a nominare il Dott. Cabazzi Riccardo CF CBZRRCR91P19A459U, funzionario pubblico (ex cat. D) presso enti locali, dal 01/07/2021, attualmente in servizio presso il comune di Vicenza e quindi con un'anzianità di servizio di almeno due anni, così come recita l'art. 16-ter del decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali, Vicesegretario Comunale reggente presso la sede di segreteria del Comune di San Giovanni Ilarione (VR) sede vacante di classe III[^], in conformità all'autorizzazione rilasciata in data 07.08.2024 (prot. 10572) dalla Prefettura U.T.G. di Venezia - Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali del Veneto;
- di dare atto che tale incarico presso il Comune di San Giovanni Ilarione, sede vacante di classe III[^], avrà decorrenza dal giorno 8 agosto 2024 e fino al giorno 1° dicembre 2024;

Ritenuto quindi di nominare quale "Responsabile della prevenzione della corruzione", previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n.190/2012, nonché "Responsabile per la trasparenza", previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 - per il Comune di San Giovanni Ilarione - nella persona del Vice Segretario Comunale reggente, come individuato tramite autorizzazione prot. 10572 del 01.12.2024 rilasciata dalla Prefettura di Venezia e per il periodo di autorizzazione;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L., per il quale il Segretario Comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia";
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

D E C R E T A

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate in senso formale e sostanziale, il "Responsabile della prevenzione della corruzione", previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n.190/2012, nonché il "Responsabile per la trasparenza", previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 - per il Comune di San Giovanni Ilarione - nella persona del Vice Segretario Comunale reggente, come individuato tramite autorizzazione prot. 10572 del 01.12.2024 rilasciata dalla Prefettura di Venezia e per il periodo di autorizzazione.
2. L'incarico di cui al punto 1) viene conferito a decorrere dalla data dell'odierna e avrà scadenza unitamente all'autorizzazione della Prefettura di Venezia.
3. Di dare indirizzo al Vice Segretario Comunale reggente di:
 - provvedere al periodico aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - definire referenti e ruoli a supporto delle funzioni di prevenzione della corruzione.
4. Di trasmettere, in via telematica, copia del presente decreto al Segretario Comunale, alla Prefettura e all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", come richiesto dalla normativa vigente.

SINDACO

Marcazzan Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.